



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Udine

Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

- VISTA** la nota **p.e.c. prot. n. 2486 del 30/03/2026**, con la quale l'Ente di decentramento Regionale di Gorizia ha trasmesso il provvedimento di **autorizzazione** relativo allo svolgimento, nella giornata di sabato 25 aprile 2026, della competizione sportiva ciclistica denominata **71° Coppa Montes - Gran Premio della Resistenza**, organizzata dalla A.S.D. - G.S. ANPI Provinciale, con partenza ufficiale alle ore 14:00 da Staranzano (GO) ed arrivo previsto alle ore 16:45 a Monfalcone (GO), che interesserà, nell'ambito del territorio di Udine, la viabilità dei comuni di Campolongo Tapogliano, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda e Corno di Rosazzo, come da tabella e percorso di gara allegate alla citata autorizzazione;
- RILEVATO** che a seguito della ricezione della richiesta di pareri prot. n.18128 del 02/03/2026, non sono stati rappresentati motivi ostativi a questa Prefettura- UTG da parte degli Organi di Polizia;
- RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002 n. 9 e, da ultimo, dalla L. n. 58/2025, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
- VISTI** gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione della circolazione, nell'ambito del territorio di Udine, lungo tutta la viabilità interessata dalla competizione, nella giornata di sabato 25 aprile 2026, secondo le seguenti modalità:

- **dalle ore 14:25 (con l'ingresso nel territorio del comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD) del veicolo con il cartello mobile "inizio gara" seguito dai concorrenti) fino alle ore 14:45 (con l'uscita dal comune di Ruda (UD) dell'ultimo concorrente ritenuto in gara dai regolamenti sportivi, ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara");**
- **dalle ore 15:05 (con l'ingresso nel territorio del comune di Corno di Rosazzo (UD) del veicolo con il cartello mobile "inizio gara" seguito dai concorrenti) fino alle ore 15:24 (con l'uscita dal comune di Corno di Rosazzo (UD) dell'ultimo concorrente ritenuto in gara dai regolamenti sportivi, ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara");**

su tutto il percorso di propria competenza, richiamando al riguardo, l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla citata autorizzazione dell'Ente di decentramento Regionale di Gorizia, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara" di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 30/04/1992 nr. 285 sopra richiamato. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- il veicolo con il cartello mobile "inizio gara" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti;
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei tratti gravati dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Udine

Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

aree che intersecano ovvero che si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l'attraversamento del percorso di gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato.

I concorrenti ed i veicoli dell'organizzazione dovranno essere scortati, secondo prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30/04/1992 n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29, come modificato dal Provvedimento Ministeriale del 05/02/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U. N57 del (08/03/2024).

L'interdizione al traffico dovrà essere segnalata dal personale della A.S.D. - G.S. ANPI PROVINCIALE, organizzatrice della manifestazione, presidiando tutti gli incroci e tutte le affluenze, comprese le carrarecce, i passi carrabili e le strade private esistenti lungo il percorso e predisponendo, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione.

I Sindaci dei comuni coinvolti nella gara e gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada coperti dalla manifestazione, per quanto di rispettiva competenza, come sarà specificatamente disposto dalla Questura di Udine con apposita ordinanza.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Udine data protocollo (generato dal sistema)

Fascicolo 1373/2026

il Dirigente Reggente dell'Area III
Il Viceprefetto Aggiunto
C. Panella

Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente reggente dell'Area III di questa Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, giusta il combinato disposto delle norme di cui al Decreto Legislativo n.139/2000, al Decreto del Ministro dell'Interno 04/08/2005 e al decreto Prefettizio prot. n. 34012 del 14/04/2025 decorrenza dal 14/04/2025.



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Udine

Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

La presente ordinanza, viene trasmessa a mezzo **Posta Elettronica Certificata** ai seguenti indirizzi per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:

Alla Questura di Udine
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Alla Sezione Polizia Stradale di Udine
Alla Prefettura U.t.G. di Gorizia
all'ente di decentramento Regionale di Gorizia
All'Ente di decentramento Regionale di Udine
Ai Comuni di Campolongo Tapogliano, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda e Corno di Rosazzo
Alla A.S.D. - G.S. ANPI PROVINCIALE
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine
Alla SORES FVG
Alla Protezione Civile F.V.G.
Ad Arriva S.p.A.
Al Trasporto Pubblico Locale - Friuli Venezia Giulia